

## **Il concetto di “corrispondenza” nella sentenza 170 del 2023 della Corte costituzionale**

di **Massimo Borgobello**

**Sommario.** **1.** Le questioni oggetto di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. - **2.** L'ammissibilità del giudizio per conflitto di attribuzioni. - **3.1.** Lo scambio di messaggi elettronici: la tesi sostenuta dal Senato della Repubblica. - **3.2.** La tesi sostenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze. - **3.3.** Il *decisum* della Corte costituzionale. - **4.** L'acquisizione dell'estratto del conto corrente bancario: le tesi in campo ed il *decisum* della Corte costituzionale. - **5.** Considerazioni conclusive: interpretazione della Costituzione e implicazioni della sentenza.

### **1. Le questioni oggetto di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.**

Il giudizio di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato oggetto della sentenza in commento scaturisce dal ricorso depositato il giorno 11 maggio 2022 (reg. confl. poteri n. 10 del 2022), da parte del Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze.

Quest'ultima aveva acquisito agli atti del procedimento penale iscritto al n. 3745 del registro generale delle notizie di reato del 2019, pendente nei confronti del senatore Matteo Renzi e di altri soggetti, corrispondenza scritta riguardante il medesimo senatore Renzi senza previa autorizzazione del Senato (in quanto mai richiesta), menomando con ciò – nella tesi prospettata dal ricorrente - le attribuzioni garantite a quest'ultimo dall'art. 68, terzo comma, della Costituzione.

Il senatore Renzi era in carica dal 9 marzo 2018, e da tale data dunque fruiva della prerogativa di cui al citato art. 68, terzo comma, Cost.; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha in particolare acquisito, attraverso il sequestro di dispositivi mobili di comunicazione appartenenti a terzi, messaggi di testo scambiati tramite l'applicazione WhatsApp tra il senatore Renzi e due stretti collaboratori, rispettivamente, nei giorni 3 e 4 giugno 2018, e nel periodo 12 agosto 2018-15 ottobre 2019, nonché corrispondenza intercorsa tramite e-mail fra questi ultimi, nel numero di quattro missive, tra il 1° e il 10 agosto 2018.

La Procura ha inoltre acquisito l'estratto del conto corrente bancario personale del senatore Renzi relativo al periodo 14 giugno 2018-13 marzo 2020, a mezzo di decreto di acquisizione.

## **2. L'ammissibilità del giudizio per conflitto di attribuzioni.**

Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte con ordinanza n. 261 del 2022, «*impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità*»; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, ha chiesto che il rigetto del ricorso o eventualmente la declaratoria di inammissibilità.

La Corte costituzionale ha confermato l'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in quanto sussistenti entrambi i requisiti, soggettivi ed oggettivi.

Il Senato della Repubblica, infatti, è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, terzo comma, Cost.

Allo stesso modo, la legittimazione passiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze non poteva essere messa in dubbio perché, per pacifica e costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il pubblico ministero e, in particolare, il procuratore della Repubblica costituiscono potere dello Stato in ragione dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), con titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate.

Il pubblico ministero, quindi, organo non giurisdizionale, deve ritenersi competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene.

Sotto il profilo oggettivo, la Corte ha osservato come il ricorrente abbia lamentato la lesione dell'attribuzione prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost., con riferimento all'omessa richiesta di autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Dato che la garanzia è volta a proteggere l'autonomia e l'indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite ingerenze di altri poteri, non c'è dubbio che il requisito oggettivo del conflitto sussistesse.

### **3.1. Lo scambio di messaggi elettronici: la tesi sostenuta dal Senato della Repubblica.**

La prima questione di "merito" riguarda l'acquisizione, in difetto di previa autorizzazione del Senato, di messaggi di testo scambiati tramite l'applicazione WhatsApp tra il senatore Renzi e due stretti collaboratori, rispettivamente, nei giorni 3 e 4 giugno 2018, e nel periodo 12 agosto 2018-15 ottobre 2019, nonché corrispondenza intercorsa tramite e-mail fra questi ultimi, nel numero di quattro missive, tra il 1° e il 10 agosto 2018.

Il ricorrente, ossia il Senato della Repubblica, ha sostenuto che nel concetto di "corrispondenza" rilevate ai sensi degli artt. 16 e 68, comma 3, Cost.,

dovessero rientrare anche i messaggi inviati tramite i suddetti mezzi, in virtù del fatto che detti messaggi sono assistiti dalla medesima garanzia di segretezza, assicurata da credenziali di accesso riservate per la corrispondenza elettronica e dalla disponibilità esclusiva dei dispositivi elettronici utilizzati per lo scambio dei messaggi da parte dei rispettivi proprietari.

A sostegno della tesi va indicata certamente la giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU, per cui la nozione di «corrispondenza», indicata nella disposizione convenzionale, è sempre stata applicata alla posta elettronica e ai messaggi scambiati via internet, così come ai dati memorizzati nei server, negli hard disk ed in altri dispositivi di memorizzazione.

La legge 23 dicembre 1993, n. 547 (recante "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica"), inoltre, ha sostituito il quarto comma dell'art. 616 del Codice penale, equiparando espressamente la corrispondenza informatica o telematica alla corrispondenza epistolare e telegrafica.

La ratio legis va rinvenuta nella necessità di offrire tutela penale alle comunicazioni telematiche o telegrafiche, perché ritenute rientranti nella sfera di protezione di cui all'art. 15 Cost.

Da ciò deriva anche la distinzione operata dalla Corte di cassazione con riferimento alle distinzioni tra i delitti di cui all'art. 616 Codice penale ed all'art. 617-quater del Codice penale.

Il primo punisce l'acquisizione illecita del contenuto della corrispondenza, anche informatica e telematica, mentre il secondo sanziona l'intercettazione delle comunicazioni informatiche o telematiche.

Per pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, l'intercettazione è riferibile alla comunicazione nel suo momento "dinamico", ossia in fase di transizione, mentre l'acquisizione illecita si configura come l'ottenimento illecito della comunicazione nel suo profilo "statico", ossia il pensiero già comunicato o da comunicare fissato su supporto fisico o diversamente rappresentato materialmente.

Sul punto, inoltre, il ricorrente effettua una disamina in ordine ai rapporti intercorrenti tra gli artt. 234, 253 e 254 del Codice di procedura penale.

Sarebbe riduttivo qualificare la corrispondenza telematica, gestita tramite app di messaggistica o tramite email, alla nozione di documento di cui all'art. 234 del Codice di rito, poiché anche la corrispondenza cartacea, ovviamente, si sostanzia in documenti.

Il tema del sequestro di corrispondenza si "gioca", quindi, tra gli artt. 253 e 254 del Codice di procedura penale, perché il primo attiene al sequestro documentale – ossia la corrispondenza già arrivata a destinazione – mentre il secondo si riferisce a quella in transito, ossia la corrispondenza non ancora recapitata.

In conclusione, per la difesa del Senato della Repubblica, una “prospettiva interpretativa che intendesse circoscrivere la garanzia prevista dall’art. 68 Cost. e dall’art. 4 della legge n. 140 del 2003 alla sola corrispondenza cartacea, non solo non risulterebbe suffragata da alcun argomento letterale, logico-sistematico o teleologico, ma avrebbe esiti del tutto irrazionali. Nell’attuale momento storico, che vede lo strumento postale novecentesco del tutto recessivo, sottrarre alla protezione costituzionale la corrispondenza elettronica significherebbe svuotare di contenuto la prerogativa parlamentare, subordinando, altresì, l’attivazione di quest’ultima al dato casuale del carattere cartaceo o elettronico dello strumento di corrispondenza prescelto dal singolo parlamentare”.

### **3.2. La tesi sostenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze.**

Di avviso del tutto opposto la Procura resistente, sia perché, pacificamente, oggetto del conflitto non sono comunicazioni intercettate, sia perché email e messaggi WhatsApp non potrebbero essere neppure ricondotti al concetto di «corrispondenza».

Tale assunto viene giustificato a partire dalla giurisprudenza di legittimità costante nell’affermare che i dati informatici conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 del Codice di rito.

La relativa acquisizione non richiede, quindi, le formalità stabilite per la corrispondenza, o la più rigida disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

La disciplina di cui all’art. 254 del Codice di procedura penale non sarebbe quindi applicabile ad email e messaggistica istantanea, perché la nozione di «corrispondenza» implica un’attività di spedizione in corso o avviata dal mittente mediante la consegna a terzi per il recapito.

Secondo la dottrina ripresa dalla Procura resistente, infatti, “tale ricostruzione si porrebbe in linea di continuità con la tesi sostenuta dalla dottrina, secondo la quale il messaggio comunicativo, una volta che il destinatario ne abbia preso conoscenza, cessa di essere «corrispondenza», sicché la sua segretezza sarebbe tutelata, non più dall’art. 15 Cost., ma da altre norme (quali quelle che garantiscono la libertà personale, la libertà domiciliare, la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto di proprietà e via dicendo) e, quindi, in ambito processuale, dalla disciplina delle ispezioni, delle perquisizioni personali e domiciliari e dell’acquisizione delle prove”.

### **3.3. Il *decisum* della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha individuato, nel merito la questione, affermando che “il primo e preliminare interrogativo al quale questa Corte si trova a dover dare risposta è se l’acquisizione, da parte della Procura della Repubblica di

Firenze, dei materiali di cui si discute sia effettivamente riconducibile al paradigma del «sequestro di corrispondenza», ai fini dell'operatività della prerogativa parlamentare prefigurata dall'art. 68, terzo comma, Cost. ».

Per la Corte, il concetto di «corrispondenza» è ampiamente comprensivo, idoneo a contenere ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza. E' quindi corretto prescindere dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, «aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata» (sentenza n. 2 del 2023). «La garanzia si estende, quindi, ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale (sentenza n. 20 del 2017; già in precedenza, con riguardo agli apparecchi ricetrasmittenti di debole potenza, sentenza n. 1030 del 1988; sulla libertà del titolare del diritto di scegliere liberamente il mezzo con cui corrispondere, sentenza n. 81 del 1993).

Posta elettronica e messaggi inviati tramite l'applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano, dunque, a pieno titolo nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi ».

In termini sostanziali, quindi la Corte ha esteso, prevalentemente in via evolutiva, ma senza prescindere del tutto dal dato testuale, il concetto di corrispondenza ai moderni mezzi di comunicazione, sia con riferimento all'art. 15 Cost. che con riguardo all'art. 68 Cost.

Il tema rilevante ai fini della decisione, tuttavia, non si esaurisce in questa considerazione, peraltro già "acquisita" al diritto vivente anche tramite le sentenze della Corte EDU.

La questione più complessa, non scevra di implicazioni interpretative, è stata individuata dalla Corte nello "stabilire, cioè, se mantengano la natura di corrispondenza anche i messaggi di posta elettronica già ricevuti e letti dal destinatario, ma conservati WhatsApp nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente (come quelli di cui si discute nella specie). Ed è su questo specifico punto che le parti prospettano tesi radicalmente contrapposte ».

La Corte ripropone, a questo punto della motivazione, le tesi del ricorrente e della resistente, accogliendo la prima e rigettando decisamente la seconda. La motivazione è sostanzialistica e guarda alla ratio dell'art. 15 Cost. e dell'art. 68, comma 3, Cost.

"Degradare la comunicazione a mero documento quando non più in itinere, è soluzione che, se confina in ambiti angusti la tutela costituzionale prefigurata dall'art. 15 Cost. nei casi, sempre più ridotti, di corrispondenza cartacea, finisce addirittura per azzerarla, di fatto, rispetto alle comunicazioni

operate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea, in cui all'invio segue immediatamente – o, comunque sia, senza uno iato temporale apprezzabile – la ricezione.

Una simile conclusione si impone a maggior ragione allorché non si tratti solo di stabilire cosa sia corrispondenza per la generalità dei consociati, ma di delimitare specificamente l'area della corrispondenza di e con un parlamentare, per il cui sequestro l'art. 68, terzo comma, Cost. richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza. Come posto in evidenza da questa Corte, la citata norma costituzionale non prefigura un privilegio del singolo parlamentare in quanto tale – la libertà e segretezza delle cui comunicazioni è già protetta dall'art. 15 Cost. – ma una prerogativa «strumentale [...] alla salvaguardia delle funzioni parlamentari», volendosi impedire che intercettazioni e sequestri di corrispondenza possano essere «indebitamente finalizat[i] ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività» (sentenza n. 390 del 2007; in senso analogo, sentenze n. 38 del 2019 e n. 74 del 2013, ordinanza n. 129 del 2020). Se questa è la ratio della prerogativa, limitarla alle sole comunicazioni in corso di svolgimento e non già concluse, significherebbe darne una interpretazione così restrittiva da vanificarne la portata: condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare possono bene derivare, infatti, anche dalla presa di conoscenza dei contenuti di messaggi già pervenuti al destinatario. Come nota anche la difesa del Senato, nella prospettiva avversata, sarebbe agevole per gli organi inquirenti eludere l'obbligo costituzionale di autorizzazione preventiva per acquisire la corrispondenza del parlamentare: anziché captare le comunicazioni nel momento in cui si svolgono, basterebbe attenderne la conclusione (che nel caso dei messaggi elettronici è peraltro pressoché coeva), per poi sequestrare il dispositivo in cui vi è traccia del loro contenuto”.

Sul punto, quindi, la Corte ha delineato due specifici e distinti binari di tutela: quello generale della riservatezza delle comunicazioni tra singoli e quello speciale e funzionale, legato all'appartenenza ad una delle due Camere da parte del soggetto comunicante o destinatario della comunicazione.

#### **4. L'acquisizione dell'estratto del conto corrente bancario: le tesi in campo ed il *decisum* della Corte costituzionale.**

Il discorso viene ribaltato del tutto con riferimento all'acquisizione dell'estratto conto bancario.

Il ricorrente affermava che si trattasse di corrispondenza, trattandosi di documenti che, per legge, devono essere inviati, in cartaceo o telematicamente, al correntista; la Procura resistente, al contrario, insisteva sulla natura di documento puro e semplice di quanto acquisito.

La Corte ha riassunto, nella parte motiva, le tesi ed ha concluso per la legittimità dell'acquisizione, perché l'estratto conto non era stato inviato o spedito, ma era stato richiesto alla fonte, ossia all'Istituto di credito, secondo le procedure previste per legge.

"Nel sostenere che anche quest'ultima configuri un sequestro di corrispondenza, il ricorrente fa leva, in particolare, sulla circostanza che, per obbligo derivante dalla legge, l'estratto di conto corrente – prospetto redatto dalla banca, nel quale sono riportati tutti i movimenti di dare e di avere verificatisi nel conto durante il lasso temporale di riferimento – deve formare oggetto di periodica spedizione al correntista. Tale obbligo, prefigurato a livello codicistico dal combinato disposto degli artt. 1832 e 1857 del codice civile, trova specifica disciplina nell'art. 119 t.u. bancario, il quale, dopo aver stabilito, in via generale, al comma 1, che nei contratti di durata la banca fornisca al cliente, alla scadenza del contratto e, comunque sia, almeno una volta l'anno, «una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto», aggiunge, al comma 2, che per i «rapporti regolati in conto corrente» l'estratto conto è inviato con periodicità annuale o con quella più breve – semestrale, trimestrale o mensile – prescelta dal cliente.

Ora, se oggetto di apprensione da parte degli organi inquirenti fosse l'estratto conto spedito dalla banca al correntista, si potrebbe effettivamente ritenere che le garanzie previste dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost. entrino in gioco. Come si ricorda nel ricorso, la giurisprudenza di legittimità ha, del resto, più volte ravvisato il delitto di violazione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.) in fatti di sottrazione della corrispondenza bancaria (per tutte, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 28 novembre 2017-12 gennaio 2018, n. 952) ”.

L'argomento appare formalistico, ma la ratio è rinvenuta, fondamentalmente, nell'assetto normativo impostato da Codice civile e Testo unico bancario, letti in via sistematica.

##### **5. Considerazioni conclusive: interpretazione della Costituzione e implicazioni della sentenza.**

La sentenza è rilevante perché attiene ad un'inchiesta aperta nei confronti di un ex Presidente del Consiglio dei Ministri e per il clamore mediatico che la vicenda sottostante ha suscitato.

Uno dei sequestri era stato addirittura annullato in Cassazione per difetto del *fumus commissi delicti*: questo dà anche la misura dell'indagine e spiega – in parte - la scelta dell'attivazione del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato da parte del Senato.

Venendo alla motivazione della sentenza, va rilevato come l'estensore abbia fatto ricorso ad un'interpretazione letterale del termine “corrispondenza”, ritenuto “ampio”.

Il vocabolario online Treccani riporta, al significato numero 3, la seguente descrizione del contenuto del termine: "3. a. Carteggio, scambio di lettere fra persone: c. epistolare; c. ufficiale, privata, regolare, saltuaria; essere in c., tenersi, mettersi in c. con qualcuno; corso per c., istituzione scolastica che impartisce l'istruzione per mezzo di corrispondenza epistolare; vendite per c., in cui il cliente richiede mediante lettera d'ordinazione la merce offertagli dal fornitore attraverso spedizione di cataloghi e altri stampati informativi. b. Con sign. concr., il complesso delle lettere in partenza o in arrivo: leggere, firmare, riordinare la c.; c. privata, c. d'ufficio; c. in arrivo, in partenza. c. raro. Rapporto, relazione in genere tra persone: un disperato, che tiene corrispondenza co' disperati più furiosi (Manzoni) ".

Il termine, quindi, richiede un aggettivo per ricomprendere il "tipo" di corrispondenza: il vocabolario fa uso dell'aggettivo "epistolare" per specificare il mezzo con cui la corrispondenza viene inviata, ma non dà per scontato che debba essere cartacea.

Per questa ragione, "corrispondenza telematica" è sintagma semanticamente perfetto; non solo, la corrispondenza telematica è, concettualmente, una modalità concreta della corrispondenza epistolare, che solo per convenzione surrettizia è ritenuta cartacea.

L'art. 15 Cost., al primo comma, stabilisce che "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili".

Attribuire al termine "corrispondenza" impiegato dalla disposizione costituzionale l'aggettivo "epistolare cartacea" in via implicita è un'operazione ermeneutica scorretta perché va contro il tenore letterale della disposizione.

L'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale è chiaro sul punto: l'interpretazione letterale prevale sempre su quella per ratio, a meno che non sia illogica; non serve scomodare l'interpretazione secondo modelli matematici di Luigi Viola per arrivare a questa conclusione.

Analogo discorso deve essere fatto per quanto riguarda l'art. 68, comma 3, Cost., laddove viene disposto che "Analogamente è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza".

Anche in questo caso si fa riferimento alla corrispondenza, che può avvenire con ogni mezzo tecnico disponibile: il legislatore costituzionale non aveva lo smartphone, ma è stato chiarissimo nel porre la tutela più ampia possibile al flusso di comunicazioni tra i cittadini ed alla tutela della funzione del parlamentare.

*In claris non fit interpretatio*: ma sono dovute intervenire la Corte EDU e la Corte costituzionale per ribadire, rispettivamente, l'ovvietà del contenuto delle garanzie convenzionali e costituzionali.



Vale la pena di esplicitare un altro dato ovvio, su cui, però, non si riflette – e, soprattutto, interviene - mai a sufficienza: l'intervento di questi due organi giurisdizionali presuppone la lesione, da parte di un organo dello Stato, dei diritti di un cittadino.

La tesi che ha individuato nella corrispondenza non più in itinere ma giunta a destinazione un documento - e non corrispondenza -, peraltro, appare più frutto di un abuso logico-giuridico che di un ragionamento basato sul dato testuale delle disposizioni e sulle norme che da esso scaturiscono.

Anche in questo caso il dato letterale è chiarissimo: nessun appiglio testuale consente di relegare la corrispondenza tra persone al solo contesto del trasferimento tra le stesse.

La problematica si è posta, essenzialmente, a causa del doppio binario interpretativo che la Corte di cassazione ha determinato con riferimento alla tutela penale sostanziale (artt. 616 e 617-quater del Codice penale), laddove la tutela del bene giuridico è ampia, in contrapposizione con l'interpretazione, di fatto restrittiva, impiegata in materia processuale, con riferimento agli artt. 234, 253 e 254 Codice di rito.

Anche con riferimento alle intercettazioni ambientali si è posto, in passato, lo stesso problema: il concetto di privata dimora era esteso al massimo con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 614 Codice penale, ma non coincideva, se non semanticamente, con quello di cui all'art. 266 del Codice di procedura penale.

La questione inerente all'estratto del conto corrente è, poi, emblematica: l'estratto conto è tipicamente un documento e, come tale, può essere spedito e costituire, quindi, corrispondenza.

Nasce, quindi, a prescindere dall'intento di essere comunicato ad uno specifico destinatario, potendo essere anche tenuto per finalità di archivio e consultazione.

Non è però vera l'ipotesi inversa: una comunicazione che nasce come finalizzata alla comunicazione di un determinato messaggio rimane tale anche quando "diventa" documento, ossia quando il messaggio è giunto a destinazione.

In termini aristotelici, l'estratto conto è un documento in atto che può, in potenza diventare corrispondenza; il messaggio inviato dal mittente al destinatario è corrispondenza in atto quando viene inviata e rimane tale anche quando viene ricevuta, potendo diventare, in potenza, un documento, ma restando, comunque, corrispondenza.

In conclusione, l'attività interpretativa giudiziale che prescinde dal dato testuale, per forzarlo, tendenzialmente contra reum o per "salvare" attività di indagine non sempre effettuate con tutti i crismi, portano a precedenti stratificati che devono essere demoliti dalle giurisdizioni di livello costituzionale, le uniche che possono garantire i cittadini dagli abusi commessi dalle giurisdizioni ordinarie.



Sarebbe opportuno prendere atto del problema, tenendo conto del fatto che spesso il legislatore mette gli interpreti in difficoltà con disposizioni non chiare ed agevoli da applicare, ma che spesso sono gli stessi interpreti a non tenere volutamente conto del dato testuale di disposizioni chiarissime sul piano letterale.